

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3384/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1988

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽⁶⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in

funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 ⁽⁸⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU per tonnellata;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74; che il regolamento (CEE) n. 1921/75 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2415/75 ⁽¹⁰⁾, ha previsto alcune misure transitorie per i prodotti amidacei;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3794/85 ⁽¹²⁾, per taluni prodotti trasformati, l'elemento mobile del prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per i prodotti di base ai fini della loro trasformazione;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁶⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

⁽⁹⁾ GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 25.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 247 del 23. 9. 1975, pag. 22.

⁽¹¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

⁽¹²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 20.

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1821/87⁽²⁾;

considerando che per quanto riguarda i prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A, il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune in provenienza dai paesi terzi e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo è limitato al 6 % ad valorem; che è opportuno tener conto dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 1988, della nuova nomenclatura tariffaria istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria statistica e alla tariffa doganale comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1471/88⁽⁵⁾, e sostituire a tal fine l'indicazione della vecchia sottovoce 07.06 A con le corrispondenti sottovoci 0714 10 90 e 0714 90 10 della nuova nomenclatura combinata;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2724/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.

⁽³⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 ottobre 1988, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
0714 10 10	29,32	120,35	115,52 (°)
0714 10 90	26,30	117,33 (°)	115,52 (°) (°)
0714 90 10	26,30	117,33 (°)	115,52 (°) (°)
1102 20 10 (°)	6,04	220,04	214,00
1102 20 90 (°)	3,02	124,29	121,27
1102 30 00 (°)	3,02	117,82	114,80
1102 90 10 (°)	53,38	217,23	211,19
1102 90 30 (°)	154,70	94,38	88,34
1102 90 90 (°)	24,39	137,02	134,00
1103 12 00 (°)	154,70	94,38	88,34
1103 13 11 (°)	6,04	211,04	205,00
1103 13 19 (°)	6,04	220,04	214,00
1103 13 90 (°)	3,02	124,29	121,27
1103 14 00 (°)	3,02	117,82	114,80
1103 19 10 (°)	64,68	202,22	196,18
1103 19 30 (°)	53,38	217,23	211,19
1103 19 90 (°)	24,39	137,02	134,00
1103 21 00 (°)	6,04	230,19	224,15
1103 29 10 (°)	64,68	202,22	196,18
1103 29 20 (°)	53,38	217,23	211,19
1103 29 30 (°)	154,70	94,38	88,34
1103 29 40 (°)	6,04	220,04	214,00
1103 29 50 (°)	3,02	117,82	114,80
1103 29 90 (°)	24,39	137,02	134,00
1104 11 10 (°)	29,85	122,70	119,68
1104 11 90 (°)	58,64	240,70	234,66
1104 12 10 (°)	87,26	53,08	50,06
1104 12 90 (°)	171,22	104,20	98,16
1104 19 10 (°)	6,04	230,19	224,15
1104 19 30 (°)	64,68	202,22	196,18
1104 19 50 (°)	6,04	220,04	214,00
1104 19 91 (°)	6,04	200,98	194,94
1104 19 99 (°)	43,75	242,51	236,47
1104 21 10 (°)	45,10	190,75	187,73
1104 21 30 (°)	45,10	190,75	187,73
1104 21 50 (°)	71,79	299,37	293,33
1104 21 90 (°)	29,85	122,70	119,68
1104 22 10 (°)	151,68	91,36	88,34
1104 22 30 (°)	151,68	91,36	88,34
1104 22 50 (°)	135,16	81,55	78,53
1104 22 90 (°)	87,26	53,08	50,06
1104 23 10 (°)	3,02	193,24	190,22
1104 23 30 (°)	3,02	193,24	190,22
1104 23 90 (°)	3,02	124,29	121,27

Codice NC	Prelievi (ECU/t)		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
1104 29 10*10 (2) (9)	3,02	168,64	165,62
1104 29 10*20 (2) (7)	46,35	147,98	144,96
1104 29 10*30 (2) (9)	36,54	213,21	210,19
1104 29 10*40 (2) (9)	36,54	213,21	210,19
1104 29 10*90 (2) (10)	36,54	213,21	210,19
1104 29 30*10 (2) (9)	3,02	202,27	199,25
1104 29 30*20 (2) (7)	55,15	177,40	174,38
1104 29 30*30 (2) (9)	36,54	213,21	210,19
1104 29 30*40 (2) (9)	36,54	213,21	210,19
1104 29 30*90 (2) (10)	36,54	213,21	210,19
1104 29 91 (2)	3,02	130,04	127,02
1104 29 95 (2)	36,25	114,19	111,17
1104 29 99 (2)	24,39	137,02	134,00
1104 30 10	6,04	99,44	93,40
1104 30 90	6,04	95,21	89,17
1106 20 10	29,32	120,35	113,70 (9)
1106 20 91	20,55	203,91	179,73 (9)
1106 20 99	20,55	211,96	187,78 (9)
1107 10 11	10,88	232,54	221,66
1107 10 19	10,88	176,50	165,62
1107 10 91	57,69	219,73 (4)	208,85
1107 10 99	45,86	166,93	156,05
1107 20 00	51,65	192,74 (4)	181,86
1108 11 00	20,55	279,12	258,57
1108 12 00	20,55	203,91	183,36
1108 13 00	20,55	203,91	183,36
1108 14 00	20,55	203,91	91,68 (9)
1108 19 10	30,83	186,33	155,50
1108 19 90	20,55	203,91	91,68
1109 00 00	181,34	651,46	470,12
1702 30 91 (9)	96,72	335,89	239,17
1702 30 99 (9)	66,49	249,85	183,36
1702 40 90 (9)	66,49	249,85	183,36
1702 90 50	66,49	249,85	183,36
1702 90 75	96,72	347,28	250,56
1702 90 79	66,49	240,74	174,25
2106 90 55	66,49	249,85	183,36
2302 10 10	9,68	56,51	50,51
2302 10 90	13,89	114,23	108,23
2302 20 10	9,68	56,51	50,51
2302 20 90	13,89	114,23	108,23
2302 30 10	9,68	56,51	50,51
2302 30 90	13,89	114,23	108,23
2302 40 10	9,68	56,51	50,51
2302 40 90	13,89	114,23	108,23
2303 10 11	181,34	409,12	227,78

- (¹) Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana a determinate condizioni.
- (²) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 da un lato, e quelli delle sottovoci 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 i prodotti che abbiano simultaneamente :
- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
 - un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.
- I germi di cereali, interi, schiacciati o macinati, rientrano comunque nelle voci 1103 e 1104.
- (³) Il regime stabilito per il glucosio e lo sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è esteso al glucosio e allo sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 51 e 1702 30 59, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75.
- (⁴) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.
- (⁵) Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare :
- radici d'arrow-root di cui alla sottovoce 0714 90 10,
 - farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 1106 20,
 - fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 1108 19 90.
- (⁶) Codice Taric : grano.
- (⁷) Codice Taric : segala.
- (⁸) Codice Taric : miglio.
- (⁹) Codice Taric : sorgo.
- (¹⁰) Codice Taric : altri cereali.
-